

## AVVISO DI NOTIFICAZIONE

### PER PUBBLICI PROCLAMI

per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio pendente dinanzi  
al TAR Palermo, Sezione Prima, con il r.g. 1929/2018

Nell'interesse dell'**Associazione Cirf** (c.f. 04916220827), con sede in Palermo, via San Nicola n. 7/a, in persona del legale rappresentante dott.ssa Maria Luisa Cerrito (c.f. CRR MLS 70D62 G273U), nata a Palermo il 22.4.1970, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Carmelo Restivo (c.f. RSTCML76C11G273V; pec: carmelorestivo@pec.it) e elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Palermo, via Catania n. 8/bis, nel giudizio – pendente dinanzi al TAR Palermo, sez. I, con il r.g. 1929/2018 – promosso

contro

l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

e nei confronti di

- REM Srl (c.f. 05134200822), con sede in Palermo, largo Walter Gropius snc, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Blandi Antonello (c.f. BLNNNL63P27G273K), nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, con sede in Palermo, via Resuttana Colli n. 355;

per l'annullamento

del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive – Assessorato regionale delle attività produttive d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'Associazione Cirf (inserita nell'allegato 4), nonché della nota del Dirigente generale del Dipartimento prot. n. 13885 del 14.3.2018, con la quale detto decreto è stato notificato all'Associazione, comunicandole l'esclusione della sua domanda;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione a adottare ogni provvedimento conseguente, ivi compresi gli atti necessari al fine di procedere alla valutazione del progetto presentato dall'Associazione Cirf e, ove la valutazione abbia esito positivo, al suo finanziamento.

## SI AVVISANO

tutti i potenziali controinteressati – nominativamente indicati nell'elenco allegato al presente avviso – che il TAR Palermo, Sezione Prima, con ordinanza n. 636 del 17.3.2020, in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati e in ragione del loro elevato numero, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive «di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile».

A tal fine, in adempimento di quanto disposto dall'ordinanza sopra citata, si rappresenta quanto segue.

\*\*\*

## SUNTO DEL RICORSO E

### INDICAZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO

Il giudizio cui il presente avviso si riferisce concerne la procedura relativa all'Avviso pubblico – approvato con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive d.d.g. 1350/5.S del 14.6.2017 e successivamente modificato con d.d.g. 1657/5.S del 18.7.2017 – avente ad oggetto la concessione di agevolazioni in attuazione

dell'Azione 1.1.2 («Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese») del P.O. FESR Sicilia 2014/2020.

Più precisamente, con il ricorso introduttivo del giudizio – originariamente promosso dinanzi al Presidente della Regione con atto notificato il 12.7.2018 e, in seguito all'opposizione dell'Assessorato, trasposto dinanzi al TAR con atto notificato il 15.10.2018 – l'Associazione Cirf (d'ora innanzi, Cirf) ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la sua domanda di finanziamento.

Le ragioni di questa esclusione sono state illustrate più diffusamente dalla nota del Dirigente generale del Dipartimento prot. n. 13885 del 14.3.2018 – anch'essa oggetto di impugnazione –, con la quale il d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018 è stato notificato al Cirf e della quale conviene riportare il passaggio centrale: «Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio erano tenute a determinare la capacità finanziaria in riferimento al dato del patrimonio netto presente nell'ultima dichiarazione dei redditi. (...). Pertanto, non essendo stata allegata alla domanda di agevolazione la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2016 (...), la capacità finanziaria della Cirf andava calcolata in riferimento al dato del patrimonio netto presente nella dichiarazione dei redditi 2015, corredato da bilancio di verifica»; dato dal quale, in effetti, risulta un coefficiente di capacità finanziaria inferiore al valore minimo (0,20) richiesto dall'Avviso.

L'esclusione del progetto del Cirf è illegittima, ed è stata impugnata, per due motivi.

1 – Violazione della lex specialis della procedura e, precisamente, del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso, come modificato dal d.d.g. 1657/5.S del 18.7.2017.

Il par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso (come modificato dal d.d.g. 1657/5.S del 18.7.2017) prescrive, quale requisito di ammissibilità della domanda di finanziamento, che il rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto debba essere almeno pari a 0,2. A tal fine l'Avviso precisa che le imprese non obbligate alla redazione del bilancio – e il Cirf, quale ente senza scopo di lucro, non lo è – «possono desumere il patrimonio netto sulla base di un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da professionista abilitato o sulla base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso».

È evidente che questa previsione dell'Avviso prospetta un'alternativa tra due termini posti sullo stesso piano: il dato del patrimonio netto – che consente poi di calcolare l'indice di

capacità finanziaria – può essere ricavato indifferentemente e alternativamente dal bilancio redatto da un professionista abilitato o dalla dichiarazione dei redditi.

Ora, il Cirf ha presentato, come documento allegato alla domanda di finanziamento, il bilancio al 31.12.2016, dal quale risulta un patrimonio netto di € 21.133. Ciò dimostra il possesso del requisito di capacità finanziaria prescritto dall'Avviso: il rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto è infatti pari a 0,21.

Non sarebbe necessario aggiungere altro: l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere atto del possesso – documentato nei modi previsti dall'Avviso – del requisito de quo e, conseguentemente, ritenere ammissibile la domanda di finanziamento del Cirf.

Invece il Dipartimento ha ritenuto che il bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da un professionista abilitato non sia sufficiente a individuare il patrimonio netto ove non sia accompagnato dalla dichiarazione dei redditi.

L'assunto dell'Amministrazione è però il frutto di una erronea interpretazione del par. 2.2, comma 1, lett. c. Nei fatti il Dipartimento ne ha obliterato arbitrariamente una parte – quella che consente di ricavare il patrimonio netto dal bilancio –, così sovrapponendo alla regola dettata dall'Avviso una regola diversa.

La violazione del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato sono evidenti.

2 – Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità.

L'interpretazione del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso adottata dall'Amministrazione regionale appare viziata anche da manifesta illogicità.

Il Cirf è un'associazione senza fini di lucro che svolge in via prevalente le attività di cui all'art. 5 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Da un punto di vista fiscale, dunque, il Cirf è un ente non commerciale, che può svolgere anche un'attività commerciale, purché non la eserciti in via né esclusiva né prevalente.

Ora, dal combinato disposto degli artt. 143 e 144 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sul reddito) emerge che gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione dei redditi – più precisamente, il Modello Unico ENC (enti non commerciali) – solo quando svolgono un'attività commerciale, e devono indicarvi solo i redditi derivanti da tale attività, per la quale devono tenere una contabilità separata.

È il caso dell'odierna ricorrente, che svolge anche un'attività commerciale (marginale rispetto alla sua attività istituzionale) e che proprio per questo motivo ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi.

Tuttavia da tale dichiarazione emerge una rappresentazione del tutto parziale, perché riferita solo all'attività commerciale: i dati contabili relativi all'attività istituzionale dell'ente non compaiono nel Modello Unico ENC, dal quale pertanto non può evincersi in alcun modo il patrimonio netto.

Emerge dunque l'illogicità dell'interpretazione (del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso) che ha condotto l'Amministrazione a ritenere inammissibile la domanda di finanziamento del Cirf: non si comprende, invero, perché nel caso degli enti non commerciali il dato del patrimonio netto non possa essere ricavato da un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da un professionista abilitato e, invece, possa – anzi debba, secondo l'Amministrazione – essere ricavato dalla dichiarazione dei redditi, sebbene il quadro contabile offerto dalla dichiarazione dei redditi sia parziale.

Con ordinanza collegiale n. 1061 del 12.11.2018 il TAR Palermo, Sezione Prima, ha accolto la domanda cautelare promossa unitamente al ricorso, disponendo l'ammissione con riserva alla procedura del progetto della ricorrente.

Successivamente l'Amministrazione ha ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Cirf. L'ammissione, disposta dal d.d.g. 25.3.2019 n. 1105/5.S con riserva, è stata poi ribadita senza alcuna formulazione di riserva con d.d.g. 23.7.2019 n. 2371/5.S. Pertanto il Cirf, ritenendo – come appare evidente – che con quest'ultimo provvedimento l'Amministrazione abbia ammesso il progetto al finanziamento in via definitiva (dunque per un'autonoma valutazione e non più in esecuzione dell'ordinanza cautelare), ha chiesto al TAR che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.

Tuttavia, a fronte delle difese dispiagate dall'Amministrazione, il TAR con ordinanza n. 636 del 17.3.2020 – ritenendo necessario «acquisire dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive documentati chiarimenti in ordine alla definitività o meno dell'ammissione della ricorrente nella graduatoria» – ha onerato il Dirigente generale del Dipartimento di depositare in giudizio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza un'apposita e documentata relazione.

La medesima ordinanza ha fissato, per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso, la pubblica udienza del 19 novembre 2020 e ha disposto l'integrazione del contraddittorio, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami.

\*\*\*

Tanto premesso, ai fini dell'integrazione del contraddittorio e in ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza n. 636 del 17.3.2020 del TAR Palermo, Sezione Prima, con la pubblicazione del presente avviso e dei suoi allegati sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive

#### SI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.

il ricorso introduttivo del giudizio, affinché ne abbiano conoscenza legale, a tutti i potenziali controinteressati, nominativamente indicati nell'elenco allegato (e individuati sulla base del d.d.g. 28/5.S del 16.1.2018, che ha approvato l'elenco completo delle domande di finanziamento presentate entro i termini stabiliti nell'ambito della procedura indetta con l'Avviso pubblico approvato con d.d.g. 1350/5.S del 14.6.2017 e successivamente modificato con d.d.g. 1657/5.S del 18.7.2017).

#### SI AVVERTE

che la pubblica udienza per la prosecuzione della trattazione del merito del ricorso avrà luogo il 19 novembre 2020 e si rimanda, per ogni ulteriore informazione, al sito istituzionale della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

Si allegano al presente avviso:

- copia estratta dal fascicolo telematico del giudizio dell'ordinanza del TAR Palermo, Sezione Prima, n. 636 del 17.3.2020;

- copia estratta dal fascicolo telematico del giudizio del ricorso straordinario al Presidente della Regione notificato il 12.7.2018;
- copia estratta dal fascicolo telematico del giudizio dell'atto di trasposizione notificato il 15.10.2018;
- elenco nominativo dei potenziali controinteressati.

Palermo, 26 marzo 2020

avv. prof. Carmelo Restivo